

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Viù a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Ricchiaglio in Comune di Viù, e opere connesse. Titolare: Sagi srl.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 246-10353 del 15/4/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Sagi s.r.l. con sede legale in Cafasse (TO) – Via Roma n. 178, C.F. 02197350016, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 25/9/2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Viù, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili – come dianzi sommariamente descritte, in conformità al progetto rappresentato al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto idroelettrico viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Ricchiaglio in Comune di Viù in misura di una portata massima pari a 900 litri/s e di una portata media pari a 245 litri/s, per produrre sul salto di metri 133,70 la potenza nominale media di kW 319 - con restituzione nel Torrente Ricchiaglio in Comune di Viù; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione meglio descritte in premessa e come rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 2), verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di Enel Distribuzione SpA e da Terna Rete Italia SpA;

2) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

4) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico dei Comuni di Viù e Lemie; per quanto concerne in particolare il Comune di Viù, come riportato nell'elaborato 3.5 di cui al precedente punto 2), la D.C.C. n. 6 del 29/3/2012 ha già recepito la presenza dell'impianto in progetto nel proprio strumento urbanistico, risultando al momento la variante adottata in corso di superiore approvazione, come dichiarato dal rappresentante del Comune nella riunione della Conferenza dei Servizi del 21/3/2016. Per quanto concerne le opere da realizzare in Comune di Lemie, con il punto 2) del presente provvedimento vengono approvati gli elaborati n. 1 e n. 4, rispettivamente denominati "*Corografia dell'area – Estratto P.R.G.C. – Zona Ags (agricola seminativo e prato) – Scala 1:10.000, 1:2.000*" e "*Aspetti urbanistici*" datati 13/3/2014 a firma ing. S. Rancurello, sui quali il rappresentante delegato del Comune di Lemie si è espresso in senso favorevole nella medesima riunione della Conferenza dei Servizi; a tale proposito, come richiesto in detta sede, Sagi srl è tenuta a trasmettere al Comune di Lemie, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento ed a pena di perdita della sua efficacia, l'intera tavola del PRGC aggiornata con l'area interessata dalla variante urbanistica. In ogni caso, come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo degli strumenti

urbanistici vigenti dovrà essere effettuato dai Comuni interessati, se del caso, successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;

5) di dare atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge, mediante comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 2);

6) Sagi srl è tenuta a stipulare, entro trenta giorni a decorrere dalla richiesta che verrà formulata e con le modalità che verranno indicate:

- garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione per assicurare gli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua, di importo corrispondente a quanto indicato nel computo metrico approvato al precedente punto 2);

- garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, di importo corrispondente a 50 Euro per kW di potenza nominale media, ai sensi del D.M. 10/9/2010;

La stipula di dette garanzie nei tempi e con le modalità che verranno prescritte è condizione di efficacia del presente provvedimento;

7) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

8) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni seguenti e quelle riportate nella premessa del presente provvedimento, da intendersi vincolanti ai fini della sua efficacia, la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione allo scarico idrico ex D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (cabina primaria);
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo, se del caso, dei nulla osta per le interferenze con la viabilità comunale e della verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica dei Comuni interessati;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per quanto concerne il solo impianto idroelettrico;
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95.

L'autorizzazione allo scarico idrico è subordinata alle seguenti specifiche prescrizioni:

a) rispettare gli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione che ha portato al rilascio del presente provvedimento;

b) non diluire gli scarichi finali con acque prelevate allo scopo;

c) eseguire idonea e periodica manutenzione del sistema di trattamento utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

d) garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti ;

e) non scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee;

f) dimensionare a realizzare il sistema di subirrigazione (trincea disperdente) secondo quanto previsto dalla D.M. 4/2/1977 Allegato 5, tenendo conto della natura del terreno e degli utenti serviti (sviluppo/abitante);

- g) realizzare il sistema di trattamento ad una distanza minima di 10 metri da manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4/2/1977;
- h) realizzare la trincea disperdente ad una distanza minima di 30 metri da manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, anteponevole idoneo sifone di cacciata, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4/2/1977;
- i) effettuare con cadenza almeno annuale la manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificino impantanamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

Prima dell'avvio dei lavori Sagi srl è tenuta a:

- trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia del Piemonte apposito Piano di sondaggi archeologici ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per quanto concerne l'area della cabina primaria; detti sondaggi, previa approvazione del Piano da parte della Soprintendenza, dovranno essere eseguiti preliminarmente ad ulteriori e diversi scavi;
- ottenere, ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R, la concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico;
- presentare alla Regione Piemonte Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino la denuncia impianto ex T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e L.R. 23/1984 e s.m.i.;
- acquisire presso le Autorità competenti il nulla osta per interferenze con l'attività di aeronavigazione (in riferimento alla cabina primaria);
- acquisire presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco il parere sulla sicurezza e di conformità in materia di prevenzione incendi (in riferimento alla cabina primaria);

Nel corso dei lavori Sagi srl dovrà altresì, se del caso, acquisire l'assenso dei gestori dei sottoservizi eventualmente interferiti, adeguandosi alle relative prescrizioni.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

9) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

10) di stabilire che Sagi srl, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia che verrà stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

11) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

12) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

13) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perfluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

14) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

15) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei

luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

16) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che a Enel Distribuzione SpA, a Terna Rete Italia SpA e alle ditte espropriande ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con le modalità e le forme previste dalla Legge;

17) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"